



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Provincia di Treviso

Via Marconi, 3 - 31020 San Pietro di Feletto Tel. 0438 486540 - fax 0438486009
e mail: segreteria@comune.sanpietrodifeletto.tv.it

Ord. n. 1575

Prot. n. 2636

Oggetto: Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre.

IL SINDACO

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le note del Ministero della Salute datate 4, 16 e 24 dicembre 2009, in materia di prevenzione e diffusione della rabbia nelle regioni del nord-est italiano;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 24.11.2009, ad oggetto "Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3895 del 15.12.2009 che disciplina le modalità di attuazione delle vaccinazioni al fine di limitare la diffusione della rabbia nel territorio regionale;

VISTA la propria precedente ordinanza n.1531 in data .28.12.2009;

VISTA la nota dell'Azienda ULSS N. 7 di Pieve di Soligo, prot. n. 243/S.V.S.A. del 15.03.211, con la quale il Direttore del Servizio Veterinario invita ad adottare un'ordinanza contingibile e urgente per ordinare ai proprietari di cani di vaccinare gli animali;

RITENUTO necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione dell'epizoozia di rabbia nel territorio, adottando il provvedimento richiesto;

VISTO il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell'uomo derivante dal contatto con l'animale domestico e selvatico infetto e l'esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta;

VISTO il carattere contingibile ed urgente per la salute pubblica, legato alla necessità di ordinare ai proprietari di cani di vaccinare gli animali;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. A tutti i proprietari/detentori di cani, nell'ambito del territorio comunale, di procedere alla vaccinazione antirabbica pre-contagio degli animali valida per tutto l'anno 2011;
2. I cani di età inferiore ai tre mesi dovranno essere vaccinati al compimento del terzo mese;
3. Le vaccinazioni dovranno essere effettuate da veterinari convenzionati con l'Azienda ULSS, o liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo ed autorizzati dai competenti Servizi Veterinari;
4. La vaccinazione antirabbica ai gatti, furetti ed altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili è consigliata;
5. E' vietata l'introduzione nel territorio del Comune di cani che non siano già stati vaccinati nei termini previsti ai punti 1,2 e 3;
6. In tutto il territorio urbano comunale gli animali sensibili di cui al presente atto, devono esser condotti al guinzaglio o contenuti, comunque sempre sotto la sorveglianza da parte dei detentori; sarà comunicato dalle competenti autorità quando sarà nuovamente possibile la conduzione nelle località agro-silvo-pastorali oggi interdette;
7. E' obbligatoria la vaccinazione antirabbica degli animali sensibili condotti al pascolo o alpeggio;
8. In tutto il territorio comunale è fatto obbligo, salvo che al personale appositamente incaricato (Guardie Forestali, Operatori ULSS, addetti alla cinovigilanza, Polizia Locale) ed a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di avvicinare ed in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici di specie recettive, particolarmente volpi; l'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini, deve essere segnalato al succitato personale o ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS n. 7 (tel. 0438 664340 - fax 0438 664357).

DISPONE

- La Polizia Locale ed il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 7, sono incaricati del controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, unitamente alle altre autorità preposte;
- Ai trasgressori verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 ad € 9.296,22, ai sensi art. 16 del D.Lgs. 22.05.1999 n. 196.

Dispone altresì

- Che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Polizia Locale – Sede;
 - Prefettura di Treviso-Ufficio Territoriale di Governo di Treviso;
 - Azienda U.S.S.L. n. 7 - Dipartimento di Prevenzione- Servizio Veterinario - Pieve di Soligo;
 - Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato – Vittorio Veneto;
- Che la presente ordinanza sia inoltre pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e resa nota alla cittadinanza tramite avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della L. 6.12.1971 n. 1034, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

San Pietro di Feletto, 25 marzo 2011.

IL SINDACO
Loris Dalto



F:\UTENTI\area amministrativa\Segreteria\servizio vigilanza\
PL MM\Ordinanze\ord. permanenti\Ord. Sind. urg. rabbia cani.doc

N° reg. pubblicazioni 138

Pubblicato all'Albo Pretorio di San Pietro di Feletto
dal giorno 28/3/2011 al giorno 12/4/2011
San Pietro di Feletto, 28/3/2011

Il Responsabile del Servizio

